



COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO E L'USO
DELLA DARSENA DI GOLFO ARANCI

Approvato con deliberazione C.C. n. **3** del **31.01.2013**

Entrato in vigore il **31.01.2013**

Modificato con deliberazione C.C. n. **6** del **21.02.2013**

Modificato con deliberazione C.C. n. **16** del **07.05.2013**

Modificato con deliberazione C.C. n. **36** del **31.07.2015**



COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO E L'USO DELLA DARSENA DI GOLFO ARANCI

- Vista la Determinazione N. 458/12088 del 17/3/2010 e la successiva Determinazione N. 117/19216 del 17/5/2011 della Regione Sardegna;

- Vista l'istanza di modifica e ampliamento di concessione demaniale marittima della darsena in località Lungomare, presentata in data 1/8/2012 dal Comune di Golfo Aranci, per l'utilizzo di un sistema di ormeggio tradizionale costituito da corpo morto, catena madre, catena di ormeggio e pendino;

- Vista la Determinazione n. 1814/33852 del 01/10/20012 di modifica della Concessione Demaniale n. 458/12088;

Il Comune di Golfo Aranci ha redatto il presente regolamento interno per la disciplina dell'esercizio e uso della Darsena destinata all'ormeggio delle unità da diporto.

CAPO PRIMO - NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il Comune di Golfo Aranci adotta il presente regolamento interno per la disciplina dell'esercizio e uso della Darsena di categoria II e Classe III, destinata all'ormeggio delle unità da diporto.
2. Il presente regolamento dovrà essere scrupolosamente osservato da tutti i soggetti che otterranno l'assegnazione del posto di ormeggio secondo le regole che seguiranno e da chiunque, per qualsiasi titolo, vi acceda.
3. Il regolamento in parola potrà, in ogni momento, essere aggiornato con le ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie, in relazione al miglior esercizio della concessione.
4. Il Comune di Golfo Aranci, titolare della concessione demaniale marittima di cui al precedente comma 1, sarà indicato come “*Comune*” e/o “*Concessionaria*” nel presente regolamento, mentre con la denominazione “*Utente*” verrà identificata la persona fisica o giuridica assegnataria di ormeggio o di altra utenza portuale.



COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO

Art. 2 – Suddivisione del porto e posti di ormeggio.

1. Le aree disponibili della Darsena di Golfo Aranci consentono l'ormeggio, secondo il progetto attuato ed ultimato, di n. 87 unità così ripartite:

- A. fino a metri 7,00 lunghezza fuori tutta
- B. da metri 7,01 a metri 8,50 lunghezza fuori tutta

2. Gli ormeggi suddetti saranno assegnati, ai fini della utilizzazione, esclusivamente a lungo termine, tenuto conto dei criteri di assegnazione di cui all'art. 4 del presente regolamento, in ogni caso per un periodo non superiore a quello della Concessione Demaniale Marittima.

3. L'utente che intende assicurarsi l'utilizzo dell'ormeggio deve dichiarare le esatte dimensioni dell'imbarcazione per l'assegnazione del posto adatto alla dimensione della stessa; l'imbarcazione potrà essere a motore e/o a remi ma in ogni caso in regola per la navigazione.

4. Le dimensioni dichiarate si intendono riferite agli effettivi ingombri dell'imbarcazione, cioè "Fuori Tutto", ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la delfiniera, plancia, pulpito, motore fuoribordo e qualsiasi altra sporgenza quali lancia su gru a poppa, bracci fissi, pinne stabilizzatrici e quant'altro.

5. Le dimensioni suddette non potranno avere, né in lunghezza né in larghezza, dimensioni superiori a quelle della categoria di ormeggio di appartenenza, salva una tolleranza dell'1%.

6. Qualora l'utente non dichiari le esatte dimensioni della sua unità ovvero attracchi una unità di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, la Direzione si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità.

7. La Direzione del Porto, per necessità proprie, si riserva in ogni caso la possibilità di revocare qualsiasi assegnazione di ormeggio, previa restituzione di quanto già eventualmente corrisposto dall'Utente; quest'ultimo, qualora si verifichi il caso, è obbligato a liberare l'ormeggio entro e non oltre i successivi 5 giorni.

8. Per ciascun ormeggio potrà essere attraccata una sola unità.

Art. 3 - Disciplina degli ormeggi.

1. L'assegnazione dell'ormeggio è effettuata in favore della persona fisica o giuridica, proprietaria ed intestataria del natante, ovvero del motore nautico fuoribordo se diversa, e non è cedibile a terzi, né attraverso un comodato d'uso gratuito né mediante locazione, salvo per causa di morte agli eredi legittimi, tra i quali almeno uno deve avere i requisiti richiesti per l'assegnazione di cui al presente regolamento.

2. Qualora l'utente utilizzi l'ormeggio per una imbarcazione di dimensioni superiori a quelle della categoria oggetto dell'atto di assegnazione di ancoraggio, il Comune potrà immediatamente



COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO

risolvere il rapporto senza che l'utente abbia nulla a pretendere, come previsto dal comma 6 dell'art. 2 di cui sopra.

3. Dal momento della consegna, l'Utente avrà la piena disponibilità dell'ormeggio ed il Comune e/o la società assegnataria della gestione del Porto, si impegnano a mantenerlo libero nel caso della di lui assenza dall'approdo per qualsiasi periodo di tempo.

4. Gli ormeggi sono annotati in un apposito registro tenuto dalla Direzione di Porto, con l'indicazione dei dati anagrafici degli utenti i quali devono sempre ormeggiare le proprie imbarcazioni al posto loro assegnato, salvo particolari casi autorizzati di volta in volta dalla Direzione di Porto.

5. In ogni caso di decadenza dal diritto di ormeggio, l'Utente è obbligato, entro il termine massimo di quindici giorni dalla comunicazione dell'intervenuta causa di decadenza, a rimuovere il natante; ove non vi provveda, la Direzione del Porto ricorrerà alla rimozione forzata del natante, con alaggio e trasporto fuori dall'ambito portuale, nel qual caso all'Utente verranno addebitate le relative spese.

Art. 4 – Assegnazione del posto di ormeggio. Diritto di prelazione.

1. Visto il precedente ormeggio di natanti nella Darsena di Golfo Aranci, già antecedentemente ai lavori di ampliamento ed ammodernamento, la Concessionaria riconosce ai proprietari di dette unità un diritto di prelazione nell'assegnazione del posto di ormeggio, come di seguito regolato.

2. Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, gli Utenti che già fruiscono di un posto di ormeggio della propria imbarcazione, dovranno presentarsi presso la Direzione del Porto e/o Comune per la conferma del posto barca e per la compilazione di apposita richiesta scritta in modulo prestampato producendo e specificando:

- Nome, Cognome, Residenza, Domicilio e numero di telefono del proprietario, nonché i dati anagrafici del coniuge per i casi di cui al punto 3;
- dimensioni fuori tutto, nome dell'unità, numero di matricola del natante ovvero del motore fuori bordo;
- attuale posto di ormeggio già occupato presso la Banchina, da calcolarsi partendo dallo spigolo ad ovest della medesima, di cui dovrà essere fornita prova, evidenziando per quanto possibile, dati identificativi delle altre due imbarcazioni immediatamente adiacenti su entrambi i lati;
- bollettino attestante l'avvenuto pagamento del canone annuale di ormeggio;
- copia polizza assicurativa per la R.C. con relativa quietanza di pagamento del premio con abbinato un certificato storico assicurativo rilasciato dalla compagnia assicurativa in cui risulti da quale data il richiedente è intestatario della polizza stessa; la data di prima intestazione dovrà necessariamente risalire al periodo antecedente la data di evacuazione dei natanti per inizio dei lavori di ampliamento ed ammodernamento;
- fotografie ritraenti il natante;
- autodichiarazione attestante:
 - se l'imbarcazione è in regola per la navigazione;



COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO

- se all'interno del nucleo familiare di appartenenza, quale risultante dallo stato di famiglia, non sono state presentate altre domande volte all'ottenimento di un ormeggio presso la Darsena;
- se si è residenti presso il Comune di Golfo Aranci alle condizioni indicate al seguente punto 3);
- autodichiarazione attestante che non occupi un posto barca con altro natante DA DIPORTO all'interno del porticciolo di quarta classe antistante la piazza dei pescatori;
- dichiarazione di impegno a non occupare, successivamente alla concessione dell'ormeggio, un posto barca con altro natante DA DIPORTO all'interno del porticciolo di quarta classe antistante la piazza dei pescatori.

3. I Proprietari/Armatori dovranno essere, in ogni caso, nati a Golfo Aranci (sia stato esso Comune autonomo o Frazione di Olbia) o residenti presso il Comune di Golfo Aranci da almeno dieci anni, come si evincerà dai documenti delle unità e dalla autocertificazione allegata alla domanda o coniugati con soggetti residenti nel Comune da almeno dieci anni.

4. Il Comune riterrà valide le richieste solo ove accompagnate dalla ricevuta di avvenuto pagamento per la sosta, da intendersi per anno solare, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno; qualora il richiedente non adempia al pagamento, la richiesta sarà ritenuta nulla e l'interessato dovrà immediatamente liberare l'ormeggio.

5. L'atto di assegnazione del posto si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto di cessione annuale del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali, come specificati all'art. 7 del presente regolamento. Il contratto di cessione verrà sottoscritto entro i successivi trenta giorni dall'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'elenco dei soggetti aventi i requisiti ed assegnatari del posto di ormeggio.

6. Nel caso in cui l'utente non adempia a quanto sopra disposto, il Comune provvederà alla rimozione forzata così come specificata all'art. 3, comma 5, del presente regolamento ed a spese del proprietario.

7. L'assegnazione del posto di ormeggio dà diritto di utilizzo del medesimo e dei relativi servizi portuali come sotto specificati; è da intendersi a carattere rigorosamente personale ed è riferita specificatamente all'unità da trasporto passeggeri che risulta indicata nella domanda.

8. I contratti di cessione dell'ormeggio saranno rinnovati automaticamente di anno in anno, salvo disdetta scritta dell'utente o del Comune da far pervenire almeno un mese prima della scadenza.

9. L'assegnatario del posto di ormeggio può essere esclusivamente il proprietario del natante. In caso di dichiarazioni mendaci, è facoltà del Comune risolvere immediatamente il contratto di cessione, senza che nulla sia dovuto al contraente.

10. In ogni caso, inclusa l'ipotesi di occupazione preesistente al regolamento della banchina, l'autorizzazione all'ormeggio delle unità potrà essere concessa solo ed esclusivamente ad una



COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO

imbarcazione per nucleo familiare, così come risulterà dallo stato di famiglia allegato alla domanda. Nel caso di presentazione di due o più domande per lo stesso nucleo familiare, verrà presa in esame dalla Concessionaria la sola domanda presentata per prima, in base a numero e data di protocollo.

11. Qualora dovessero residuare posti di ormeggio, una volta spirato il termine ultimo per l'esercizio del diritto di prelazione di cui sopra, il Comune provvederà a rendere pubblica detta circostanza mediante affissione all'albo pretorio (o pubblicazione sull'albo on line), affinché possano essere presentate ulteriori domande per l'assegnazione dei posti ancora disponibili, secondo criteri che saranno specificatamente individuati con separato bando. Per detta ipotesi il Comune assegnerà gli ormeggi ai richiedenti che abbiano i requisiti di cui alla presente mediante sorteggio pubblico.

12. All'interno della darsena verranno individuati n° 2 posti barca da destinarsi alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta in possesso di apposito certificato d'invalidità rilasciato dall'organo competente. In caso di domande superiori per numero ai posti barca disponibili in tal senso, si procederà ad una valutazione della tipologia di disagio a cura di apposita commissione

Art. 5 – Ipotesi di Decadenza.

1. L'assegnatario decade automaticamente dall'assegnazione dell'ormeggio nell'ipotesi in cui:

- a) trasferisce in altro Comune la Propria residenza;
- b) perde la residenza presso il Comune di Golfo Aranci;
- c) il natante non è in regola per la navigazione;
- d) sia omesso il pagamento del canone di concessione;
- e) sia omesso il pagamento del premio assicurativo per la responsabilità civile;
- f) siano modificate le dimensioni dell'imbarcazione;
- g) occupi un posto barca all'interno del porticciolo di quarta classe antistante la Piazza dei Pescatori.
- h) “permetta l'utilizzo del proprio posto di ormeggio per l'attracco di unità diverse da quella da lui dichiarata e della quale ne risulti proprietario”;
- i) L'utente vada ad occupare un punto di ormeggio diverso da quello risultante agli atti senza averlo preventivamente concordato”;

Art. 6 – Canoni di concessione.

1. Il pagamento del canone annuale di concessione, deve essere effettuato dall'utente istante antecedentemente alla presentazione della domanda di concessione, presso la Tesoreria del Comune di Golfo Aranci e con le modalità ivi indicate. La ricevuta del pagamento, deve essere quindi allegata alla domanda di cui all'art. 4.

2. I canoni applicati seguiranno gli scaglioni di dimensioni indicati all'art. 2, comma 1 e pertanto gli importi dovuti sono:



COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO

€. 260,00 annui per le imbarcazioni appartenenti alla categoria A)

€. 350,00 annui per le imbarcazioni appartenenti alla categoria B)

Gli importi suddetti possono essere suddivisi in tre rate.

3. Le tariffe sopra descritte si riferiscono alla cessione permanente di un posto di ormeggio per un periodo di un anno solare e non sono frazionabili; l'utente è tenuto al pagamento dell'intero anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) anche nel caso in cui il contratto non sia stipulato all'inizio dell'anno solare, ed avrà comunque termine il 31 dicembre dell'anno solare in corso.

Art. 7 – Sostituzione dell'unità indicata nel contratto.

1. Nel caso di sostituzione dell'unità indicata nel contratto, L'Utente è soggetto a stipula di un nuovo contratto di assegnazione, per l'aggiornamento dei dati e l'eventuale adeguamento del canone, salva disponibilità di un nuovo posto di ormeggio, qualora le dimensioni ed il tipo di unità mutino rispetto a quelle indicate nel pregresso contratto di cessione.

2. In difetto di aggiornamento del contratto, il Comune si riserva la facoltà di rescindere immediatamente il contratto, previa comunicazione con intimazione di abbandono del posto di ormeggio entro 5 giorni dal ricevimento della medesima; in caso di mancato allontanamento, il comune provvederà alla rimozione coatta con spese che saranno poste a carico del Proprietario/Armatore.

Art. 8 – Servizi garantiti agli utenti.

1. Il Comune e/o la Direzione del Porto cureranno l'esecuzione dei seguenti servizi:

- a) pulizia dello specchio dell'acqua portuale;
- b) pulizia dei pontili e delle banchine;
- c) manutenzione ordinaria degli impianti e degli arredi portuali;
- d) pubblica illuminazione del porto nelle aree di competenza;
- e) vigilanza;
- f) segnalazioni marittime.

Art. 9 – Vigilanza.

1. Gli organi competenti cureranno la vigilanza dell'ambito portuale a mezzo di personale preposto, in divisa e munito di tesserino di riconoscimento.

2. La vigilanza è estesa alle unità degli Utenti, agli impianti ed alle attrezzature dell'approdo.

3. Il personale di vigilanza dovrà assicurare il rispetto delle norme vigenti oltre che del presente regolamento da parte di tutti, con obbligo di comunicare tempestivamente al Comune e/o alla Direzione di Porto, il nominativo di eventuali trasgressori per l'adozione dei necessari



COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO

provvedimenti.

Art. 10 – Furti e danneggiamenti.

1. Il comune non risponde, in ogni caso, di eventuali furti e/o danneggiamenti che dovessero verificarsi nell'ambito dell'approdo ed anche a bordo di imbarcazioni, autoveicoli e motocicli.
2. Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, autoveicoli e motoveicoli nonché di qualsiasi ulteriore danno a persone o cose che si trovino nell'ambito dell'approdo.

Art. 11 – Assicurazione obbligatoria.

1. Tutti natanti che utilizzano gli ormeggi o comunque fruiscono dei servizi portuali, devono essere preventivamente assicurati, a norma di legge, per la responsabilità civile verso terzi.
2. La polizza assicurativa suddetta dovrà essere allegata alla domanda di assegnazione dell'ormeggio e la sua mancanza sarà causa di esclusione automatica dall'assegnazione anche per i soggetti titolari del diritto di prelazione.
3. la Direzione dell'approdo comunicherà prontamente all'Autorità Marittima la presenza di unità all'ormeggio sprovviste di copertura assicurativa

Art. 12 – Brevi assenze dall'ormeggio.

1. L'Utente che prevede di lasciare l'ormeggio per qualsiasi motivo, per un periodo di tempo superiore alle 24 ore, deve darne comunicazione alla Direzione di Porto, indicando possibilmente, per motivi di sicurezza, la destinazione ed il probabile orario di rientro.
2. Analoga comunicazione l'Utente è tenuto a dare in caso di previsto rientro oltre le ore 21.
3. Qualora la suddetta comunicazione non venga effettuata il Comune non garantirà i servizi di stazionamento in Porto (Assistenza all'ormeggio, sgombero posto barca, etc.).

Art. 13 – Mezzi di sollevamento alaggi e messa a mare delle imbarcazioni. Accesso e sosta nel naviglio.

1. L'impiego delle gru semoventi e simili, nonché le operazioni di alaggio e di messa a mare dei natanti, sono soggette a tariffe applicate od approvate dalla Concessionaria, i cui importi devono essere versati direttamente agli aventi diritto. E' vietato l'ingresso nell'approdo di qualsiasi mezzo mobile di sollevamento, salvo quelli espressamente autorizzati dalla Concessionaria.
2. Parimenti è vietata, nell'ambito portuale, qualsiasi attività di assistenza, di riparazione e raddobbo dei natanti a carattere saltuario o abituale, senza la preventiva autorizzazione della Concessionaria.



COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO

3. L'approdo è sempre consentito alle unità da diporto titolari del diritto di ormeggio ed alle Unità delle Forze di Polizia.
4. E' vietato l'accesso ad ogni altra imbarcazione priva del diritto di ormeggio se non per motivi di forza maggiore; gli ormeggi per il transito /emergenza sono previsti in misura del 10% rispetto al numero di ormeggi disponibili;

Art. 14 – Norme di sicurezza.

1. Tutte le unità che approdano in Porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza in navigazione ed in stazionamento; a riguardo è esclusa ogni responsabilità a carico del Comune.
2. La direzione può disporre sopralluoghi o ispezioni in qualsiasi momento ai fini della prevenzione di incidenti e danni. La stessa può richiedere, qualora sussistano gravi motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità da parte della competente Autorità Marittima, per accertare che siano in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità. Le unità ritenute non in regola potranno essere allontanate dalla zona in concessione.
3. E' fatto assoluto divieto di ormeggio mediante catene bloccate da lucchetti o comunque con qualsiasi altro accessorio che possa impedire il rapido disormeggio dell'unità da pontili e banchine.
3. La disciplina e la sicurezza del Porto sono di competenza dell'Autorità marittima.
4. la disciplina della sicurezza del porto è rimessa all'Autorità Marittima;

CAPO SECONDO - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 15 – Manovre in porto.

1. Lo specchio acqueo portuale è destinato unicamente a manovre di ormeggio e di disormeggio e a rotte di ingresso e di uscita dalle unità.
2. Tutte le manovre eseguite all'interno del Porto dovranno essere effettuate attenendosi alle disposizioni impartite dal presente regolamento e dalla Direzione del Porto, la quale potrà disporre anche movimenti di autorità, qualora ciò si rendesse necessario per esigenze particolari, pur restando l'Utente responsabile dell'attuazione della propria manovra.
3. In porto non sono consentite le manovre a vela, eccezion fatta per i casi di emergenza o quando la Direzione ne dia espressa autorizzazione; all'interno del bacino portuale non è altresì consentita la navigazione alle moto d'acqua ed ai windsurf;



COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO

4. Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature portuali di ormeggio, è vietato a tutte le imbarcazioni di dare fondo all'ancora all'interno del Porto, salvi i casi di forza maggiore.

Art. 16 – Identificazione delle unità.

1. Tutti gli utenti, indipendentemente dal tipo di posto di ormeggio da loro occupato, all'arrivo in Porto dovranno recarsi presso la Direzione e compilare una dichiarazione di arrivo su cui riportare i dati dell'unità e dell'utente e mostrare copia dell'assicurazione RC dell'unità.

Art. 17 – Responsabilità dell'ormeggio.

1. Le unità devono essere ormeggiate in sicurezza secondo le corrette norme marinaresche e devono essere in possesso dei requisiti di stabilità, galleggiabilità e di protezione contro gli incendi, dimostrati da certificati di sicurezza in corso di validità quando previsti dalla normativa vigente in materia, e devono essere regolarmente assicurate ai sensi di legge con contrassegno debitamente esposto.

2. Tutte le unità all'ormeggio dovranno essere adeguatamente protette contro le corrosioni causate da correnti galvaniche, in modo da non recare danni ad altre unità stazionanti ai posti barca vicini.

3. Ciascun posto è corredato da un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, trappe, boe, anelli e bitte; le unità all'ormeggio dovranno utilizzare cavi d'ormeggio idonei ed in buono stato di conservazione. E' vietato l'utilizzo esclusivo di ancore;

4. La manutenzione di tali strutture è a cura del Comune.

5. L'utente è sempre tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle trappe di ormeggio, dei pennelli di catena a bordo e delle cime da bordo alla banchina.

6. La Direzione del Porto può comunque provvedere autonomamente a sostituire d'autorità ogni cima di ormeggio, con facoltà di rivalsa nei confronti dell'Utente qualora ravvisasse uno stato di precarietà dell'ormeggio tale da pregiudicarne la sicurezza.

7. Il Comune non è in alcun caso responsabile dei danni conseguenti ad inefficienza od insufficiente ormeggio delle unità.

Art. 18 – Velocità in porto.

1. Nell'ambito del Porto la velocità massima consentita è di 3 nodi (5 Km/h).

Art. 19 – Rumori molesti.



COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO

1. Le prove dei motori e qualsiasi altro rumore molesto, salvo che per comprovate e particolari esigenze, o perché l'imbarcazione lascia l'ormeggio, sono vietati prima delle ore 8,00 e dopo le ore 22,00, nonché dalle ore 13 e 00 alle ore 15.30.

2. In ogni caso, anche negli orari consentiti, è vietato porre in moto i motori principali ed ausiliari delle imbarcazioni per non più di venti minuti consecutivi.

Art. 20 – Divieti.

1. E' espressamente vietato agli utenti:

- a) lasciare inserito il cavo elettrico negli erogatori di energia elettrica durante le ore notturne se non vi sono persone a bordo.
- b) Manomettere e/o modificare le colonnine di erogazione elettrica ed idrica, nonché far correre tubi, fili e quant'altro lungo banchine e pontili.
- c) Conservare a bordo contenitori di carburante non specificatamente omologati a tale scopo;
- d) appoggiare biciclette od altro alle colonnine e relative protezioni;
- e) accedere ai pontili ed al molo con cicli e motocicli, ad esclusione del personale di servizio;
- f) depositare e abbandonare immondizie, rifiuti vari, batterie e/o sostanze di ogni altra specie, liquida o solida al di fuori degli appositi contenitori ed al di fuori degli orari stabiliti;
- g) in tutto l'ambito del porto, versare in mare o causarne lo sversamento, di idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché tutte le altre sostanze nocive all'ambiente marino, indicate nell'allegato A della legge 979/1982;
- h) per il lavaggio e la pulizia delle imbarcazioni, l'impiego di prodotti che contengano talune delle sostanze nocive, di cui sopra, o di altre sostanze non consentite con obbligo di utilizzare, in ogni caso, prodotti biodegradabili;
- i) qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- j) l'utilizzo di impianti igienici di bordo con diretto scarico in mare;
- k) lo svuotamento di acque di sentina;
- l) la pesca e la balneazione;
- m) depositare sul pontile, anche temporaneamente, attrezzature da pesca in genere, praticare la pesca professionale e sportiva, esercitata con qualunque mezzo, ivi compresa quella subacquea;

Art. 20 BIS – (Occupazioni non autorizzate di posto barca).

1. E' vietata l'occupazione dei punti di ormeggio da parte di utenti non autorizzati;

L'occupazione di un posto barca negli approdi della darsena Comunale da parte di soggetto privo di titolo, comporterà l'irrogazione all'occupante della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000; l'occupante sarà diffidato ad allontanarsi dal posto barca abusivamente occupato entro il termine di 24 ore dalla diffida. Decorso il suddetto termine l'ufficio competente provvederà alla rimozione forzata dell'imbarcazione che sarà depositata presso un rimessaggio autorizzato e convenzionato con l'amministrazione comunale, con totale spesa per le suddette operazioni, compreso l'alaggio ed il deposito del natante, a carico del trasgressore.



COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO

Art. 21 – Animali domestici.

1. Gli animali domestici sono ammessi solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco.
2. In ogni caso, dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza in ambito portuale degli animali possa recare molestia e disagio agli altri utenti e sporcare pontili e banchine.

Art. 22 – Circolazione veicolare.

1. Gli Utenti, al fine di depositare persone e bagagli, possono accedere con vetture, rimorchi o altri veicoli trainati, al punto più vicino alla loro imbarcazione mediante esibizione di apposito contrassegno che sarà rilasciato alla stipula dell'atto di assegnazione dell'ormeggio, attendendosi alle norme di circolazione stabilite dagli appositi segnali stradali.
2. Al termine delle citate operazioni dovranno rimuovere immediatamente i veicoli che potranno essere posteggiate all'esterno del porto in apposito parcheggio riservato.

Art. 23 – Attività commerciali e professionali.

1. I natanti non possono mai costituire sede di attività commerciali e professionali.

Art. 24 – Norme antincendio e antinquinamento.

1. Il Porto dispone di impianti fissi e mobili per poter intervenire in caso di incendio o di grave inquinamento.
2. Al fine di prevenire qualsiasi incidente che possa provocare incendi e/o inquinamenti o altro danni, l'Utente deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) areare efficacemente il compartimento dei motori prima di procedere all'avviamento degli stessi;
 - b) curare che le apparecchiature elettriche e radio elettriche del natante siano sempre in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e isolamento;
 - c) eseguire il rifornimento di carburante esclusivamente nelle zone a tale scopo attrezzate;
 - d) areare convenientemente i compartimenti destinati a contenere bombole di gas liquido;
 - e) mantenere gli estintori, in perfetto stato di funzionamento, montati sulle proprie unità e nel numero prescritto dalla normativa in vigore;
 - f) in caso di inizio di incendio, ovvero di accidentale versamento di idrocarburi sulle banchine, pontili o nello specchio d'acqua, l'Utente responsabile dovrà immediatamente assumere tutti i provvedimenti più opportuni a limitare e contenere i danni, informando immediatamente la Direzione del Porto, la quale provvederà ad informare le Autorità competenti;
 - g) Salvo il risarcimento di eventuali ed ulteriori danni, l'Utente dovrà provvedere al pagamento delle spese per la pulizia dello specchio acqueo e delle strutture interessate.



COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO

Art. 25 – Responsabilità.

1. L'utente è direttamente responsabile per eventuali infrazioni di legge e regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia e di sicurezza.

Art. 26 – Applicazione del Regolamento.

1. La inosservanza, grave e reiterata, delle norme del presente regolamento, comporta, a giudizio insindacabile del Comune, la revoca dell'assegnazione del posto barca.

2. Il Comune, in fase di assegnazione, si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio agli Utenti che seppur in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, abbiano dimostrato un comportamento incompatibile con la correttezza dei rapporti sociali ovvero che abbiano tenuto comportamenti scorretti in altri Porti, ovvero che non si siano attenuti alle disposizioni scritte o verbali della Direzione del Porto.

Art. 27 – Casi di forza maggiore e di emergenza.

1. In casi di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo per la vita umana ovvero per qualsiasi altra situazione di pericolo ritenuta tale dalla Direzione del Porto, quest'ultima avrà la facoltà di utilizzare, per i servizi di emergenza, anche gli equipaggi delle unità presenti ai quali incombe l'onere di partecipare gratuitamente alle operazioni

2. Qualora una imbarcazione affondi entro l'ambito portuale, l'Utente è obbligato alla relativa rimozione.

Art. 28 – Controversie.

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra gli Utenti ed il Comune di Golfo Aranci, l'unico foro competente sarà quello di Tribunale di Tempio Pausania - Sezione distaccata di OLBIA.

Art. 29 _ Norme transitorie.

In attesa di definire la regolamentazione del porticciolo di quarta classe antistante la Piazza dei Pescatori, le imbarcazioni munite di licenza di pesca, presenti all'interno della darsena al momento dell'inizio dei lavori di riqualificazione della stessa, possono ottenere la concessione provvisoria dell'ormeggio nella darsena predetta.

Tale concessione decade alla data della definizione di cui sopra e agli stessi verranno assegnati i relativi posti barca all'interno del citato porticciolo di quarta classe.

Art. 30 _ Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della



COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO

deliberazione di approvazione.